



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ord. n. 69/22 con la quale si disciplinava lo svolgimento di una gara di pesca presso il molo Manfredi del porto di Salerno in data 16.10.22, nella zona già individuata;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 24627 del 10.10.22 con cui la Capitaneria di Porto di Salerno esprimeva parere negativo in ordine all'utilizzo di un tratto di banchina del molo Manfredi, a causa dell'ormeggio di navi militari dal 14 al 17 ottobre, e confermava il parere negativo all'utilizzo degli ultimi 500 mt della diga di levante del porto quale sito alternativo;

RITENUTO necessario procedere alla revoca dell'ordinanza n.69/22;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

Dr. Giovanni ANNUNZIATA

IL DIRIGENTE

Dr. Ugo VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Giuseppe GRIMA' DI

ORDINA

Art .1

L'ordinanza n. 69/22 è abrogata.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Napoli, li 13.10.2022

IL PRESIDENTE

Avv. Andrea ANNUNZIATA